

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2002

relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthoraramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

[notificata con il numero C(2002) 3380]

(2002/757/CE)

(GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2004/426/CE della Commissione del 29 aprile 2004	L 189	1	27.5.2004
► <u>M2</u>	Decisione 2007/201/CE della Commissione del 27 marzo 2007	L 90	83	30.3.2007
► <u>M3</u>	Decisione di esecuzione 2013/782/UE della Commissione del 18 dicembre 2013	L 346	69	20.12.2013
► <u>M4</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1967 della Commissione dell'8 novembre 2016	L 303	21	10.11.2016

▼ B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2002

relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

[notificata con il numero C(2002) 3380]

(2002/757/CE)

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, si intende per:

- 1) «l'organismo nocivo»: *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.;

▼ M2

- 2) «piante sensibili»: vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Acer macrophyllum* Pursh, *Acer pseudoplatanus* L., *Adiantum aleuticum* (Rupr.) Paris, *Adiantum jordanii* C. Muell., *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Aesculus hippocastanum* L., *Arbutus menziesii* Pursch., *Arbutus unedo* L., *Arctostaphylos* spp. Adans., *Calluna vulgaris* (L.) Hull, *Camellia* spp. L., *Castanea sativa* Mill., *Fagus sylvatica* L., *Frangula californica* (Eschsch.) Gray, *Frangula purshiana* (DC.) Cooper, *Fraxinus excelsior* L., *Griselinia littoralis* (Raoul), *Hamamelis virginiana* L., *Heteromeles arbutifolia* (Lindley) M. Roemer, *Kalmia latifolia* L., *Laurus nobilis* L., *Leucothoe* spp. D. Don, *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Lonicera hispidula* (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, *Magnolia* spp. L., *Michelia doltsopa* Buch.-Ham. ex DC, *Nothofagus obliqua* (Mirbel) Blume, *Osmanthus heterophyllus* (G. Don) P. S. Green, *Parrotia persica* (DC) C.A. Meyer, *Photinia x fraseri* Dress, *Pieris* spp. D. Don, *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco, *Quercus* spp. L., *Rhododendron* spp. L., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., *Rosa gymnocarpa* Nutt., *Salix caprea* L., *Sequoia sempervirens* (Lamb. ex D. Don) Endl., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* spp. L., *Trientalis latifolia* (Hook), *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium ovatum* Pursh e *Viburnum* spp. L.;
- 3) «legname sensibile»: il legname di *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* spp. L. e di *Taxus brevifolia* Nutt.;
- 4) «cortecce sensibili»: cortecce isolate di *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* spp. L. e di *Taxus brevifolia* Nutt.

▼ B

Articolo 2

L'introduzione e la propagazione nella Comunità di isolati non europei o europei dell'organismo nocivo sono vietate.

▼ B*Articolo 3***▼ M3**

1. Le piante sensibili e il legname sensibile possono essere introdotti nel territorio dell'Unione unicamente se conformi alle misure fitosanitarie di emergenza di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato I della presente decisione, se sono espletate le formalità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/29/CE e se, in seguito a dette formalità relative all'accertamento della presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo, le piante sensibili e il legname sensibile risultano indenni da tale organismo.

▼ M4

In deroga al primo comma, fino al 31 dicembre 2026 il legname segato privo di corteccia di *Quercus* spp. L. originario degli Stati Uniti d'America può essere introdotto nell'Unione senza essere conforme al punto 2 dell'allegato I della presente decisione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II della presente decisione.

▼ B

2. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 ► **M3** dell'allegato I della presente decisione ◀ si applicano unicamente alle piante sensibili e al legname sensibile destinati alla Comunità e originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1° novembre 2002.

3. Le misure stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 1.3, per quanto riguarda il legname di *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, proveniente dagli Stati Uniti d'America, non si applicano al legname sensibile di *Quercus* L. conforme ai requisiti del punto 2, lettera b), ► **M3** dell'allegato I della presente decisione ◀.

4. A decorrere dal 1° novembre 2002, ► **M1** le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi ◀, provenienti da paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e introdotte nella Comunità, possono essere trasportate all'interno del suo territorio solo a condizione di essere accompagnate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al disposto della direttiva 92/105/CEE della Commissione (1).

Articolo 4

Le cortecce sensibili originarie degli Stati Uniti d'America non possono essere introdotte nella Comunità.

▼ M1*Articolo 5*

1. Le piante destinate alla piantagione di *Viburnum* spp., *Camellia* spp., e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, originari della Comunità possono essere trasferite ► **M2** all'interno della Comunità ◀ solo se soddisfano le condizioni di cui al punto 3 ► **M3** dell'allegato I della presente decisione ◀. I produttori delle piante in questione sono registrati conformemente alle disposizioni della direttiva 92/90/CEE della Commissione (2).

(1) GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22.

(2) GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38.

▼ M1

2. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori registrati notifichino ai rispettivi organismi ufficiali responsabili ogni presenza, presunta o confermata, dell'organismo nocivo sul luogo di produzione.

▼ B*Articolo 6***▼ M1**

1. Gli Stati membri effettuano indagini ufficiali, concernenti tanto le piante coltivate quanto quelle non coltivate/non utilizzate, per individuare la presenza dell'organismo nocivo sul loro territorio e determinare eventuali segni di contaminazione da parte di quest'ultimo.

▼ M2

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 sono notificati annualmente alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 1° dicembre.

▼ M1

3. Gli Stati membri possono adottare sul loro territorio, le opportune misure, per effettuare la sorveglianza ufficiale dei movimenti di piante sensibili al fine di accertare se soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione.

▼ M3*Articolo 6 bis*

1. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri per iscritto dell'uso della deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma.

Gli Stati membri che si siano avvalsi della deroga forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 luglio di ogni anno, informazioni relative al numero di spedizioni importate nell'anno precedente a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della presente decisione nonché una relazione dettagliata su tutti i casi di intercettazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri entro due giorni lavorativi dalla data dell'intercettazione in merito a ciascuna spedizione introdotta nel loro territorio a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che non soddisfa le condizioni di cui all'allegato II.

3. La Commissione chiede agli Stati Uniti d'America di fornire le informazioni tecniche necessarie per poter valutare il funzionamento del *Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program*.

▼ B*Articolo 7*

Gli Stati membri adeguano, entro il 31 ottobre 2002, le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla propagazione dell'organismo nocivo in modo da renderle conformi al disposto della presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

▼B

Articolo 8

La presente decisione sarà riesaminata entro il ►M2 31 gennaio 2008 ◀.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ B**► M3 ALLEGATO I ◀**

1a. Fatto salvo il disposto dell'allegato III, parte A, punto 2, e dell'allegato IV, parte A, sezione 1, punti 11.1, 39 e 40 della direttiva 2000/29/CE, le piante sensibili originarie degli Stati Uniti d'America sono scortate dal certificato di cui ► **M1** all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE ◀. Tale certificato

- a) attesta che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella «Luogo di origine» oppure
- b) è rilasciato a seguito di una verifica ufficiale attestante che non è stato osservato alcun segno di presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo sulle piante sensibili nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, inclusi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati a partire dall'ultimo ciclo vegetativo completo.

Inoltre, il certificato è rilasciato solo dopo che campioni rappresentativi delle piante prelevati prima della spedizione siano stati esaminati e riconosciuti indenni da isolati non europei dell'organismo nocivo nel corso delle ispezioni. La menzione «Riconosciuto indenne da isolati non europei di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.» deve figurare nel suddetto certificato nella casella «Dichiarazione supplementare».

1b. Le piante sensibili importate di cui al punto 1a possono essere trasportate all'interno della Comunità solo se sono scortate da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al disposto della direttiva 92/105/CEE che attesti che le ispezioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono state effettuate.

2. Il legname sensibile originario degli Stati Uniti d'America può essere importato nella Comunità solo a condizione di essere scortato dal certificato di cui ► **M1** all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE ◀, il quale

- a) attesti che le piante provengono da zone in cui non è nota la presenza di isolati non europei dell'organismo nocivo; il nome della zona deve essere indicato nel certificato nella casella «Luogo di origine» oppure
- b) sia rilasciato a seguito di un controllo ufficiale che attesti che il legname è stato privato della corteccia e che
 - i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure
 - ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure
 - iii) il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua,

oppure

- c) nel caso di legname segato con o senza residui di corteccia attaccati, se sia provato da un marchio «Kiln-dried», «KD» o un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente all'uso commerciale attuale, che tale legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al disotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.

▼ M1

3. Le piante destinate alla piantagione delle specie *Viburnum* spp., *Camellia* spp. e *Rhododendron* spp., ad eccezione di *Rhododendron simsii* Planch., tranne le sementi, originarie della Comunità possono essere ► **M2** trasportate all'interno della Comunità ◀ solo se sono accompagnate dal passaporto fitosanitario e:

- a) provengono da zone in cui non è nota la presenza dell'organismo nocivo; oppure

▼ M1

- b) nessun segno indicante la presenza dell'organismo nocivo è stato osservato nelle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nel corso di ispezioni ufficiali, compresi esami di laboratorio di ogni sintomo sospetto effettuati almeno una volta al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante ► **M2** e, a decorrere dal 1° maggio 2007, effettuati almeno due volte al momento opportuno durante il periodo di crescita attiva delle piante; l'intensità di tali ispezioni dovrebbe tenere conto del particolare sistema di produzione delle piante ◀; oppure

▼ M2

- c) qualora la presenza di segni dell'organismo nocivo sia stata constatata nelle piante nel luogo di produzione, se siano state applicate adeguate procedure di eradicazione del suddetto organismo, ossia almeno:
- i) distruzione delle piante infette e di tutte le piante sensibili in un raggio di due metri dalle piante infette, compresi i substrati di coltivazione e i residui di piante;
 - ii) per tutte le piante sensibili situate in un raggio di 10 metri dalle piante infette e tutte le altre piante della partita contaminata:
 - le piante sono rimaste nel luogo di produzione,
 - sono state effettuate ispezioni ufficiali complementari almeno due volte nei tre mesi successivi all'adozione delle misure di eradicazione durante il periodo di crescita attiva delle piante,
 - nel corso del summenzionato periodo trimestrale non sono stati svolti trattamenti che potrebbero eliminare i sintomi dell'organismo nocivo,
 - le piante sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo in occasione di tali ispezioni ufficiali;
 - iii) per tutte le altre piante sensibili presenti nel luogo di produzione, esse sono state sottoposte ad una nuova ispezione ufficiale approfondita a seguito della constatazione e in occasione di tali ispezioni sono state riconosciute indenni dall'organismo nocivo;
 - iv) sono state prese le misure fitosanitarie del caso sulla superficie di coltivazione in un raggio di due metri dalle piante infette.

▼ M1

4. Qualora siano riscontrati segni indicanti la presenza dell'organismo nocivo sulle piante in luoghi della Comunità diversi dai luoghi di produzione, gli Stati membri adottano misure idonee almeno a tenere sotto controllo l'organismo nocivo. Esse possono comprendere la delimitazione della zona interessata in cui sono attuate le misure.

▼ M3

ALLEGATO II

PARTE I

Condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

Le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, in base alle quali il legname segato privo di corteccia di *Acer macrophyllum* Pursh e *Quercus* spp. L. originario degli Stati Uniti d'America può essere introdotto nell'Unione senza essere conforme al punto 2 dell'allegato I, sono le seguenti:

- 1) il legname deve essere lavorato in segherie o trattato in strutture idonee, riconosciute e sottoposte ad audit da parte della *National Hardwood Lumber Association* (NHLA) (Associazione nazionale legname duro da costruzione) degli Stati Uniti per la partecipazione al *Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program* (Programma di certificazione del legname duro sottoposto ad essiccazione al forno) («il programma»);
- 2) il legname deve essere essiccato al forno al fine di portare il suo tenore d'acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura;
- 3) una volta soddisfatta la condizione di cui al punto 2, ad ogni fascio va apposta una fascetta identificativa standard in acciaio da un funzionario designato della segheria di cui al punto 1 o sotto la supervisione di quest'ultimo. Ciascuna fascetta identificativa reca impressa la dicitura «NHLA — KD» e l'identificativo numerico univoco assegnato ad ogni fascio;
- 4) al fine di garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 2 e 3, il legname viene sottoposto ad un sistema di controllo definito nell'ambito del programma, comprendente l'ispezione preimbarco e il monitoraggio nelle segherie riconosciute, effettuati da revisori terzi qualificati e autorizzati a tale scopo. L'Animal and Plant Health Inspection Service (Ispettorato per la salute degli animali e dei vegetali) del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti effettua occasionali ispezioni preimbarco e audit semestrali dei registri e delle procedure dell'NHLA relative al programma, dei revisori terzi indipendenti e delle segherie nonché di altre strutture idonee che partecipano al programma;
- 5) il legname deve essere corredato di un certificato standard di essiccazione al forno conforme al modello di cui alla parte II del presente allegato, rilasciato da una o più persone autorizzate a partecipare al programma e convalidato da un ispettore dell'NHLA. Il certificato di essiccazione al forno debitamente compilato contiene informazioni sulla quantità, in piedi tavolari e metri cubi, di legname segato privo di corteccia. Sul certificato sono inoltre precisati il numero complessivo dei fasci e l'identificativo numerico univoco assegnato ad ogni fascio.

